



# Città di Pianella

## Provincia di Pescara

### Ufficio Tributi

E-mail: [protocollo@comune.pianella.pe.it](mailto:protocollo@comune.pianella.pe.it)  
[protocollo@pec.comune.pianella.pe.it](mailto:protocollo@pec.comune.pianella.pe.it)

Tel. 0859730260-257

**Ai Signori contribuenti**  
**Ai professionisti che**  
**operano sul territorio**  
**Ai centri assistenza fiscale**  
**Ai patronati**

Con riferimento alla imminente scadenza del versamento della 1° rata IMU-TASI 2017 l'Ufficio Tributi ritiene utile fare una disamina delle principali casistiche che possano determinarsi in relazione a tale scadenza anche in riferimento alle principali novità introdotte con la Legge di stabilità 2016 (L.208/2016) e dalla legge di bilancio 2017 (L.232 del 11/12/2016).

Innanzitutto si porta a conoscenza che con delibera di G.C. n. 8 del 28/03/2017 sono state determinate le aliquote e detrazioni per imu e tasi per l'anno 2017.

TRIBUTO	FATTISPECIE APPLICATIVA	ALIQUOTA
TASI	-fabbricati rurali strumentali D10 e D1 parificato al D10 da annotazione catastale -C2, C6 E C7 con requisito di ruralità riportato catastalmente	1 per mille
IMU	A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	6 per mille con detrazione di 200 euro
IMU	-altri immobili abitativi (che non costituiscano prima abitazione) e immobili produttivi -aree fabbricabili -terreni non posseduti (piena proprietà o altro diritto reale) e condotti da coltivatori diretti o IAP	10 per mille

Lo schema riportato viene dettagliato nella predetta delibera che può essere visionata, unitamente alla delibera n. 44 del 24/03/2017 di determinazione delle aree fabbricabili sulla home page del Comune di Pianella.

Si elencano ora le casistiche più ricorrenti nella determinazione IMU:

- Dal 2016 ed anche per il 2017 i terreni posseduti (piena proprietà o altro diritto reale) e condotti direttamente da Coltivatori diretti o IAP (soggetti iscritti alla gestione INPS e versano per se stessi i contributi ex SCAU) sono esentati dal pagamento dell'imu;
- Dal 2016 ed anche per il 2017 le abitazioni che non siano A1, A8 e A9 possono essere date in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta che abbiano in tali immobili la residenza. Il comodante non può avere nel territorio italiano altro immobile abitativo che non sia la sua abitazione principale e il contratto di comodato deve essere registrato presso l'agenzia delle entrate e ha decorrenza dalla data di stipula. In tal caso la rendita dell'immobile viene ridotta del 50% ovvero su una metà il comodante paga l'imu al 10 per mille come seconda casa e l'altra metà viene assimilata ad abitazione principale e quindi esentata da TASI;
- Le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e iap (iscrizione gestione inps con versamenti contributi) sono considerati terreni agricoli e di conseguenza non assoggettate. Se tali terreni sono in comproprietà con altri soggetti che non rivestono la qualifica anzidetta, la finzione giuridica di non edificabilità si estende anche a loro ma in questo caso non si applica l'esenzione totale in quanto dovranno versare l'imu sul valore catastale dei terreni;
- Per quanto riguarda le aree PEEP, come già era previsto anche nei regolamenti imu degli anni precedenti al 2017, il valore è unitario ovvero la diversa destinazione delle aree ricomprese nell'area PEEP come riportato nei certificati urbanistici è rilevante ai fini urbanistici ma non ai fini tributari in quanto il valore dell'area PEEP secondo quanto riportato nelle varie delibere di Giunta Comunale che si sono succeduti negli anni tiene già conto delle diverse destinazioni delle aree all'interno del Piano.

Si ricorda che il 30 giugno 2017 scade il termine per la dichiarazione IMU, da presentare nei casi previsti dalla normativa.

**Tutte quanto elencato ed ulteriori previsioni sono disciplinate dal Regolamento Imu 2017 approvato con delibera di C.C. n.2 del 23/02/2017.**

La scrivente per qualsiasi informazione o chiarimento rimane a disposizione telefonicamente e di persona dal lunedì al venerdì presso la sede comunale.

**Il Responsabile Ufficio Tributi**  
**Dott.ssa Lorena Giansante**  
( Firma omessa art.3 d.lgs 33/93)